



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di FERMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 dell'11/08/2014

SOMMARIO

Art. 1.....	4
Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2.....	4
Presupposto impositivo.....	4
Art. 3.....	4
Soggetti passivi.....	4
Art. 4.....	5
Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo.....	5
Art. 5.....	5
Base imponibile dei fabbricati.....	5
Art. 6.....	5
Base imponibile delle aree fabbricabili.....	5
Art. 7.....	6
Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.....	6
Art. 8.....	6
Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale.....	6
Art. 9.....	7
Esenzioni.....	7
Art. 10.....	7
Versamento e riscossione.....	7
Art. 11.....	8
Dichiarazioni.....	8
Art. 12.....	8
Presupposto del tributo.....	8
Art. 13.....	8
Soggetto attivo.....	8
Art. 14.....	9
Definizione dei locali ed aree occupate.....	9
Art. 15.....	9
Soggetti passivi.....	9
Art. 16.....	9
Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	9
Art. 17.....	10
Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti.....	10
Art. 18.....	11
Esclusione o riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	11
Art. 19.....	12
Superficie degli immobili.....	12
Art. 20.....	12
Esenzione dal tributo.....	12
Art. 21.....	13
Riduzioni per le utenze domestiche.....	13
Art. 22.....	14
Riduzioni per le utenze non domestiche.....	14
Art. 23.....	14
Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	14
Art. 24.....	14
Articolazione della tariffa.....	14
Art. 25.....	14
Periodo di applicazione del tributo.....	14
Art. 26.....	15
Tariffa per le utenze domestiche.....	15
Art. 27.....	15
Occupanti le utenze domestiche.....	15
Art. 28.....	16
Tariffa per le utenze non domestiche.....	16
Art. 29.....	16
Classificazione delle utenze non domestiche.....	16
Art. 30.....	17
Scuole statali.....	17
Art. 31.....	17
Tributo giornaliero.....	17
Art. 32.....	17
Tributo provinciale.....	17
Art. 33.....	18
Obbligo di dichiarazione.....	18
Art. 34.....	18
Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	18

Art. 35.....	19
<i>Poteri del Comune</i>	19
Art. 36.....	20
<i>Accertamento</i>	20
Art. 37.....	20
<i>Sanzioni</i>	20
Art. 38.....	21
<i>Riscossione</i>	21
Art. 39.....	21
<i>Interessi</i>	21
Art. 40.....	21
<i>Rimborsi</i>	21
Art. 41.....	22
<i>Contenzioso</i>	22
Art. 42.....	22
<i>Disposizioni per l'anno 2014</i>	22
Art. 43.....	22
<i>Presupposto e finalità</i>	22
Art. 44.....	22
<i>Soggetti passivi</i>	22
Art. 45.....	23
<i>Immobili soggetti al tributo</i>	23
Art. 46.....	24
<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	24
Art. 47.....	24
<i>Determinazione della base imponibile</i>	24
Art. 48.....	25
<i>Aliquote e detrazioni del tributo</i>	25
Art. 49.....	25
<i>Individuazione dei servizi indivisibili</i>	25
Art. 50.....	25
<i>Versamento del tributo</i>	25
Art. 51.....	26
<i>Dichiarazione</i>	26
Art. 52.....	26
<i>Rimborsi</i>	26
Art. 53.....	26
<i>Funzionario Responsabile</i>	26
Art. 54.....	27
<i>Verifiche ed accertamenti</i>	27
Art. 55.....	28
<i>Sanzioni ed interessi</i>	28
Art. 56.....	28
<i>Accertamento con adesione</i>	28
Art. 57.....	29
<i>Riscossione coattiva</i>	29
Art. 58.....	29
<i>Importi minimi</i>	29
Art. 59.....	29
<i>Trattamento dei dati personali</i>	29
Art. 60.....	29
<i>Norma di rinvio</i>	29
Art. 61.....	29
<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	29

SEZIONE I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, e secondo il disposto dell'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Montegiorgio.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge di stabilità 2014.

SEZIONE II **DISCIPLINA DELL'IMU**

Art. 2

Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Montegiorgio, a qualsiasi uso destinati, con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013.
2. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi per i quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - c) l'ex coniuge affidatario della casa coniugale;
 - d) il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali;
 - e) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - f) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende, in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206 (contratto di multiproprietà), il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Art. 4

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Ai fini dell'Imposta Municipale propria:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, un'area è da considerarsi fabbricabile, inoltre, se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione degli Organi sovraordinati e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Art. 5

Base imponibile dei fabbricati

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 662/96, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 6

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno per consentire la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Sono considerate imponibili anche le aree parzialmente edificate in cui l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 15% di quello che caratterizzava l'area inedita. In questo caso il valore imponibile dovrà essere calcolato rapportando l'indice residuo di fabbricabilità alla superficie dell'intera area.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo, si applicano indipendentemente dalle possibilità edificatorie delle superfici rispetto a quanto previsto nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA).
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge 457/78, la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato.
5. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, entro la scadenza della prima rata può determinare, ai soli fini indicativi e con lo scopo di facilitare l'adempimento tributario, senza che essi costituiscano un limite del potere di accertamento del Comune, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, divise per zone omogenee.
6. Nel caso in cui l'Ente non adotti la deliberazione di cui al comma precedente, i valori venali in comune commercio di riferimento saranno gli ultimi determinati in ordine di tempo.

Art. 7

Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% nei casi di:
 - a) Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal competente ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Gli oneri relativi alla perizia tecnica sono quantificati con idoneo provvedimento della Giunta Comunale.
In alternativa, il contribuente, per attestare e dichiarare quanto previsto nel precedente periodo, ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.
Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente comma, nel caso di richiesta di idoneo titolo abilitativo per l'esecuzione di opere edilizie, cessano, comunque, dalla data di conclusione dei lavori di risanamento, previa attestazione del direttore dei lavori.
2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, sono quelle indicate nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 8

Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni di legge, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

Art. 9

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del DPR 601/73 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 9 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense dell'11/02/1929 e reso esecutivo con legge n. 810/1929;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati o comunque non siano mai stati locati;
 - h) salvo diversa disposizione normativa, i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Montegiorgio in quanto appartenenti ad area considerata montana o collinare ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/77.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 10

Versamento e riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi indicati nel precedente articolo 3 per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta in due rate di pari importo, scadenti, la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di Montegiorgio una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. La riscossione coattiva dell'imposta municipale propria può avvenire in forma diretta, mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del DPR n. 602/73 in materia di ruolo coattivo. La riscossione

coattiva potrà, inoltre, essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97.

6. Per quanto attiene il versamento e la riscossione delle somme a titolo di interessi, valgono le disposizioni di cui all'art. 16 del vigente regolamento generale delle entrate.
7. Per quanto attiene gli importi minimi delle entrate a titolo di imposta municipale propria, valgono le disposizioni di cui all'art. 19 del vigente regolamento generale delle entrate.

Art. 11

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando i modelli messi a disposizione dal competente ufficio comunale, il quale può avvalersi anche dei modelli ministeriali già emanati.
2. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria, per quanto compatibili.
4. Per gli immobili per i quali è avvenuta la cessione in uso a parenti in linea retta, entro il primo grado, l'agevolazione dell'aliquota sarà riconosciuta solamente in presenza della necessaria dichiarazione, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. In mancanza di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, ed a fronte di eventuali omessi o insufficienti versamenti, l'Ente provvederà al recupero della differenza di imposta, con applicazione di sanzioni ed interessi come per legge.

SEZIONE III **DISCIPLINA DELLA TARI**

Art. 12

Presupposto del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, oltre ai costi comuni ed ai costi d'uso del capitale, determinati ed approvati ai sensi del DPR n. 158/99.

Art. 13

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo stesso. Ai fini della

prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 14

Definizione dei locali ed aree occupate

1. Si definiscono:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse o semplicemente appoggiate al suolo, chiuse o chiudibili verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi, e simili;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 15

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 16, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di utilizzi temporanei, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono, invece, tenuti a tutti i diritti e agli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 16

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente appoggiata al suolo, chiusa o chiudibile verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Montegiorgio.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Sono, altresì, soggette al tributo le aree scoperte operative, individuabili, esemplificativamente nell'elenco seguente:

- a) superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli dei servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite verso la pubblica via;
- c) aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualunque altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati di cui all'art. 14 o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani e/o assimilati.

Art. 17

Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono produrre rifiuti, perché luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono. Sono esclusi, pertanto, a titolo esemplificativo:
 - a) i solai, sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
 - c) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e, contestualmente, non arredati;
 - d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto non abitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito a rilascio, anche in forma tacita, di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata per la fine dei lavori;
 - e) locali destinati al solo esercizio dell'attività sportiva (locali di allenamento), ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - f) aree destinate, in via esclusiva, al transito o alla sosta gratuita di veicoli;
 - g) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione, quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - h) locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti

abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 18

Esclusione o riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale), a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità con la normativa vigente.
2. Non sono, inoltre, soggette al tributo:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici di strutture sanitarie pubbliche e private, adibite, come da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, di radiologia, di radioterapia e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte in cui si producono, in via esclusiva, rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione, nel limite del 50%, spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
4. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata, forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, la percentuale di abbattimento del 50%.
5. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense, e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti speciali.
6. Per usufruire delle esclusioni o riduzioni di superficie imponibile previste nel presente articolo, gli interessati devono, a pena di decadenza dell'agevolazione:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. comunicare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate.

Art. 19

Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647, della L. n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/98.
3. La comunicazione di cui al medesimo comma 647, dell'art. 1, L. n. 147/2013 potrà avvenire anche contestualmente all'invio dell'avviso di pagamento per l'annualità interessata o in altre forme ritenute idonee dall'Ente e dall'ufficio.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata secondo il perimetro interno dei muri.
5. Per i distributori di carburante sono, di regola, soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Art. 20

Esenzione dal tributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono esentati dal pagamento del tributo sui rifiuti:
 - a. i locali adibiti ad uso istituzionale dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune;
 - b. i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri delle biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
 - c. i locali occupati da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
 - d. i locali adibiti, in via permanente, all'esercizio del culto, escluse le eventuali abitazioni dei ministri del culto ed i locali accessori e ricreativi;
 - e. le attività commerciali e/o artigianali, per i primi due anni di esercizio e fino al limite di 300 mq (la parte eccedente i 300 mq dovrà essere pagata), che inizieranno una nuova attività con sede sociale e/o operativa, nel territorio del Comune di Montegiorgio.

L'attività commerciale e/o artigianale e la data di inizio, dovranno desumersi dalle certificazioni camerali e/o dai codici Ateco assegnati, ovvero da altra documentazione ritenuta idonea.

Per nuova attività deve intendersi un'attività non esistente precedentemente nel territorio comunale. Pertanto l'esenzione non si applica ai casi in cui vi sia continuità con una già esistente (es.: cessione d'azienda, successione, trasformazione, ecc.).

L'agevolazione opera, per un biennio solare a decorrere dalla data di inizio di attività, a condizione che venga presentata, nei termini di cui al presente regolamento, la denuncia iniziale ai fini della TARI.

Art. 21

Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso discontinuo e limitato, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% rispetto alla categoria di appartenenza per componente del nucleo familiare;
 - b. abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi nell'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - c. abitazione rurale, iscritta nella categoria catastale A/6, ad esclusione delle pertinenze, occupata dall'agricoltore: riduzione del 30%;
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, alle abitazioni con distanza superiore a metri lineari 300 dall'ultimo punto di conferimento si applica una riduzione del 30%.
3. Le riduzioni di cui al precedente comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, a decorrere dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto, si applica una riduzione del 15%. Al fine di attivare i controlli sul corretto uso del *composter*, la riduzione decorre dall'anno successivo a quello di attivazione del compostaggio ed è subordinata alla presentazione, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo all'avvio del compostaggio, di apposita dichiarazione corredata da idonea documentazione dimostrativa l'uso del *composter*.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, alle utenze domestiche di nuclei familiari, con almeno un componente disabile con riconoscimento dell'invalidità civile al 100% con accompagnamento o un disabile riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92, il tutto verificabile con certificazione ai sensi di legge: riduzione della tariffa del 50%.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in caso di mancanza della relativa dichiarazione.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo, per nessun caso, sono cumulabili tra di loro.

Art. 22

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta del 20% per gli utenti che dimostrino di aver posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevolino il loro smaltimento o recupero.
2. Al fine del calcolo della riduzione di cui al precedente comma, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, apposita dichiarazione attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì essere allegati copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 relativi ai rifiuti recuperati. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai soggetti interessati copia del MUD per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.
3. Nel caso di riscontro di difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 23

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, l'utente potrà beneficiare di una sola di esse, con applicazione, generalmente, di quella più vantaggiosa per il contribuente, essendo esclusa ogni forma di cumulo delle agevolazioni o riduzioni.

Art. 24

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite, in particolare, agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo i criteri previsti dal DPR 158/99.

Art. 25

Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui né è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea e comprovata documentazione, la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio si applica anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 34, decorrendo, altrimenti, dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola ed ove possibile, conteggiate a conguaglio.

Art. 26

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 27

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante negli archivi anagrafici del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono, in ogni caso, essere dichiarate le persone che, pur non facenti parte del nucleo familiare anagrafico, sono dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi dell'anno solare (es. *colf* che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o di ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata nella determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 40 mq. di superficie imponibile, arrotondato all'unità superiore. Resta ferma, per il Comune, ogni azione accertatrice riguardante il dato superiore sulla base delle risultanze e/o dei controlli anagrafici.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione o comodato, da soggetti già anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di apposita richiesta, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da duo o più nuclei familiari conviventi, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche tenute a disposizione è fissato, convenzionalmente, in una unità.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.

Art. 28

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 29

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1, tabella 3a, al DPR n. 158/99.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1, tabella 3° citata, viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 30

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 31

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente regolamento. Non si applicano altre riduzioni.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 32

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 33

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 34

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali e i dati del proprietario dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali e i dati del proprietario dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Il Comune può attivare anche canali telematici di compilazione delle dichiarazioni e di spedizione delle stesse.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 35

Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 36

Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo comunale e per tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Sono ammessi versamenti rateali nei limiti e con le norme previste nel Regolamento comunale di disciplina generale delle entrate.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi (dopo 60 gg. dalla notifica o nel caso di sentenza passata in giudicato) valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 37

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 51,65 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 35, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 38

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate scadenti entro i mesi di maggio, luglio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Nel caso in cui l'ente, entro le scadenze di cui al precedente comma 1, non ha adottato la delibera annuale di determinazione delle tariffe TARI, il competente ufficio comunale, al fine di rispettare la suddivisione in 4 rate, può emettere gli avvisi di pagamento a titolo di acconto calcolato sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente.
3. Il tributo comunale, per l'anno di riferimento, è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 37, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 36 del presente regolamento.

Art. 39

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 40

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 39, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 41

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 42

Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014 il tributo di competenza del Comune e della Provincia, deve essere pagato in quattro rate scadenti entro i mesi di settembre 2014, novembre 2014, gennaio 2015 e marzo 2015.

SEZIONE IV **DISCIPLINA DELLA TASI**

Art. 43

Presupposto e finalità

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 49 del presente regolamento.

Art. 44

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 43. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione

tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo.

3. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
4. Nel caso di un fabbricato posseduto da due soggetti e per solo uno dei due quell'immobile sia adibito ad abitazione principale, ognuno dei due possessori è tenuto a versare il tributo in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
5. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
6. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 45 **Immobili soggetti al tributo**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, nonché le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede

anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, senza limite numerico, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato, ovvero dalla data di utilizzo, se precedente.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

Art. 46

Periodi di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, è computato per intero.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 47

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 48
Aliquote e detrazioni del tributo

1. Le aliquote e le detrazioni della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 49
Individuazione dei servizi indivisibili

1. La Tasi è diretta alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:
 - a. Servizio di Polizia municipale
 - b. Servizio tecnico-manutentivo
 - c. Servizio di pubblica illuminazione
 - d. Servizio di Protezione civile
 - e. Servizio anagrafico
 - f. Servizio amministrativo e finanziario
 - g. Servizi produttivi
 - h. Altri servizi generali
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio, con riferimento agli stanziamenti previsti per ognuna delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, all'interno delle rispettive funzioni e/o servizi.
3. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi sui mutui contratti per l'attivazione e/o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti ed ai costi tecnici ed amministrativi.

Art. 50
Versamento del tributo

1. Il versamento del tributo avviene in regime di autoliquidazione da parte del contribuente riconosciuto, ai sensi del presente regolamento e della normativa vigente, quale soggetto passivo della TASI.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
3. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con scadenza il giorno 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio

sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Per il solo anno 2014, il versamento della TASI dovrà essere effettuato entro il 16 ottobre 2014 (prima rata di acconto) ed entro il 16 dicembre 2014 (rata di saldo).

Art. 51 **Dichiarazione**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori e/o occupanti degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente articolo 11.

SEZIONE V **DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI**

Art. 52 **Rimborsi**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 53 **Funzionario Responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 54 **Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o (altre modalità).
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 55
Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 56
Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 57
Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 54, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 58
Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 5,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 59
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 60
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 61
Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.